



DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)

RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2021, N. 3

RECANTE "NORME PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STATALI ANNUALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 17 OTTOBRE 1996, N. 543, RECANTE "NUOVE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI"

1. PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA È NECESSARIO CHE IL SOGGETTO PROPONENTE SIA DOTATO DI PERSONALITÀ GIURIDICA?

No, tra i requisiti richiesti al soggetto proponente la domanda per l'ammissione ai contributi statali annuali ex art. 8, legge 534/1996, non è richiesto il possesso della personalità giuridica; l'allegazione del relativo documento è solo facoltativa.

2. COME VA PRESENTATA LA DOMANDA?

La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet <https://www.istitutidgeric.beniculturali.it/> seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

3. QUALI SONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Limitatamente all'anno 2021, la domanda deve essere presentata dall'1 al 31 marzo.

A decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

4. I DOCUMENTARI E I DOCUFILM SONO RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE CULTURALE A CUI FA RIFERIMENTO L'ART. 4 DELLA CIRCOLARE?

Sì, i documentari e i docufilm possono intendersi ricompresi tra le attività di diffusione culturale riconducibile alla divulgazione scientifica.

5. È NECESSARIO RENDICONTARE L'ATTIVITÀ REALIZZATA GRAZIE AL CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO?

Sì, è necessario rendicontare l'attività realizzata ai sensi dell'art. 2 lettera g), circolare n. 3 del 10 febbraio 2021.



6. QUALI SONO I TERMINI ENTRO CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA RENDICOTAZIONE?

La rendicontazione deve essere presentata entro il semestre successivo a quello di ricevimento del contributo.

7. QUALI SPESE DEVONO ESSERE INSERITE NELLA RENDICONTAZIONE?

In base a quanto disposto dall'art. 5 della circolare n. 3/2021, i beneficiari del contributo devono trasmettere un dettagliato rendiconto relativo alle spese sostenute per la realizzazione delle attività culturali proposte nella domanda di concessione e non per il funzionamento dell'ente. La presentazione del rendiconto deve essere eseguita entro sei mesi dal ricevimento del contributo.

8. LE UNIVERSITÀ (O I SISTEMI BIBLIOTECARI DI ATENEO) POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE EX ART. 8, LEGGE 17 OTTOBRE 1996 N. 534?

Le Università o i sistemi bibliotecari di ateneo non possono presentare domanda ex art. 8 legge 534/1996 in quanto soggetti pubblici estranei ai destinatari della circolare.

9. SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LA TABELLA ANNUALE EX ART. 8, LEGGE N.534/1996 AVENDO GIÀ PRESENTATO DOMANDA PER LA TABELLA TRIENNALE EX ART. 1, LEGGE 534/1996?

Sì, può essere presentata la domanda per i contributi annuali ex art. 8, pur avendo presentato domanda ex art. 1. Ciò che è importante è la non contemporaneità della concessione del contributo per lo stesso anno. Nel momento in cui il richiedente abbia ottenuto il contributo per la tabella triennale sarà automaticamente escluso dall'Amministrazione dalla concessione dei contributi annuali; in alternativa, onde evitare il provvedimento di esclusione, l'istante può presentare autonomamente rinuncia per uno dei due benefici economici di cui sia risultato eventualmente concessionario.

10. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO?

I criteri per la concessione del contributo sono disciplinati dall'art. 4, circolare n. 3/2021 e dall'art. 8, legge 534/1996.

11. DOVE TROVO GLI ALLEGATI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

Gli allegati si trovano all'interno dell'applicazione informatica dedicata. Gli allegati vengono generati automaticamente dal sistema informatico. Non è necessario reperire la modulistica in altro modo.

12. È NECESSARIO ALLEGARE LA DICHIARAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE?

Sì, è necessario allegare la dichiarazione dell'attestazione della titolarità della carica di rappresentante legale.



13. È NECESSARIA LA FIRMA DIGITALE PER PRESENTARE LA DOMANDA?

Sì, la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente con la firma digitale.

14. L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO GIÀ TRASMESSI ALL'AMMINISTRAZIONE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ANNI PRECEDENTI A QUELLO IN CORSO DEVONO ESSERE INSERITI NELLA DOMANDA?

Sì, così come previsto dall'art. 2 della circolare, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere allegati alla domanda a pena di esclusione. Infatti, sono sempre possibili modifiche, nel corso del tempo di cui l'Amministrazione potrebbe non essere edotta.

15. A QUALE PERIODO FA RIFERIMENTO L'ART. 2 PUNTO 3 LETT H) DELLA CIRCOLARE (TRIENNIO SUCCESSIVO)?

Nell'anno 2021, si fa riferimento al prospetto delle attività previste per gli anni 2021, 2022 e 2023.

16. A QUALE PERIODO SI RIFERISCE L'ART. 2 PUNTO 3 LETT I) DELLA CIRCOLARE (TRIENNIO PRECEDENTE)?

Nell'anno 2021, si fa riferimento al prospetto delle attività svolte negli anni 2018, 2019, 2020.

17. COSA SI INTENDE PER "PARTECIPAZIONE A RETI TELEMATICHE"?

Per partecipazione a reti telematiche si intende l'utilizzo di tecnologie di mediazione che consistono nel collegare tra loro numerosi utenti rendendoli interdipendenti, ad esempio cataloghi online.

18. COSA SI INTENDE PER PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALL'ANNO CUI SI RIFERISCE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

Per programmazione si intende l'enunciazione particolareggiata e l'organizzazione dell'attività che andrà a svolgere nel triennio successivo il soggetto che presenta la domanda.

19. QUALI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STATALI ANNUALI EX ART. 8, LEGGE 534/1996?

Così come previsto dall'art. 1 della circolare, la domanda può essere presentata da associazioni o da enti di diritto privato che:

- svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- prestino rilevanti servizi in campo culturale;



- promuovano o svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

20. QUALI DATI DEVONO ESSERE INSERITI NEL PROSPETTO ECONOMICO?

Nel prospetto economico, il richiedente deve inserire i dati ufficiali dell'ultimo bilancio consuntivo approvato; tale bilancio può non coincidere, necessariamente, con quello relativo all'esercizio finanziario precedente all'anno di richiesta del contributo. Pertanto, ad esempio, per la domanda di contributo da presentarsi nell'anno 2021, ove già approvato deve inserirsi il bilancio consuntivo 2020; ma se questo non sia già stato approvato, è pienamente legittimo inserire, in alternativa, il bilancio consuntivo dell'anno 2019, ove sia questo ad essere stato approvato.

21. COME DEVE ESSERE RIPORTATA NELLA DOMANDA LA CONVENZIONE EVENTUALMENTE STIPULATA DAL SOGGETTO RICHIEDENTE CON UN TERZO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALE?

La convenzione deve essere riportata in riferimento all'anno della stipula e in quello del suo rinnovo nel caso in cui la stessa venga rinnovata. Pertanto, se la convenzione è pluriennale, va riportata solo in relazione all'anno della sottoscrizione e non a ciascuno degli anni in cui essa perdura; similmente, in caso di rinnovo va nuovamente annotata solo nell'anno della nuova sottoscrizione.

22. COME VA PRESENTATA LA RENDICONTAZIONE?

La rendicontazione relativa alle spese sostenute per dell'attività culturale svolta in relazione al contributo ricevuto nell'anno 2020, va presentata esclusivamente mezzo pec al seguente indirizzo: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it.

Per quanto concerne invece gli importi erogati nel 2021, la rispettiva documentazione andrà caricata direttamente all'interno del portale

<https://www.istitutidgeric.beniculturali.it/it/auth/login/>

23. IN RELAZIONE AI FONDI RICHIEDIBILI CI SONO DEI MASSIMALI DA RISPETTARE?

No, non sono previsti dei limiti alla richiesta, anche se il contributo eventualmente concedibile è, naturalmente, condizionato alle disponibilità di bilancio.

24. IN CHE MODO L'ENTE RICHIEDENTE DIMOSTRA LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLA BASE DI UN PROGRAMMA TRIENNALE?

I soggetti richiedenti, così come previsto negli artt. 2 e 4 della circolare DGERIC n. 3 del 10 febbraio 2021, devono dettagliatamente descrivere e allegare le attività che si presume saranno



svolte nel triennio successivo, secondo quanto richiesto dalla modulistica presente nella piattaforma dedicata.

25. IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PUÒ DELEGARE UN ALTRO MEMBRO DEL DIRETTIVO A SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE LA DOMANDA?

Alla domanda deve essere apportata la firma digitale del legale rappresentante.

26. DOVE SI PUÒ REPERIRE "LA DICHIARAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE LEGALE"?

Non è disponibile un form precompilato, pertanto la dichiarazione dell'attestazione della titolarità della carica del legale rappresentante può essere redatta in formato libero.

27. È SEMPRE POSSIBILE RITORNARE NELLA SEZIONE DEL PROFILO E APPORTARE MODIFICHE FIN TANTO CHE NON SI INVIA LA DOMANDA?

È sempre possibile modificare la sezione "profilo" finché non si perfeziona l'invio della domanda attraverso l'apposita procedura.

28. È POSSIBILE STAMPARE LA BOZZA PRIMA DEL PRIMO INVIO?

È possibile stampare la bozza della domanda, cliccando il bottone "stampa" nella sezione "le mie domande 2021" della home. Si precisa che tale versione è stampata con la filigrana "bozza", la stampa definitiva per l'invio e la firma digitale deve essere scaricata dal pulsante "clicca qui per stampare la domanda" che si trova nella finestra di invio.

29. VORREI SAPERE SE È POSSIBILE REGISTRARSI AL PORTALE CON UN INDIRIZZO PEC?

La registrazione sul portale deve essere fatta con un indirizzo email "non PEC". È necessario inserire l'indirizzo PEC all'interno della scheda "sedi" del profilo.

30. IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA, PRESENTE NELLA SCHEDA "SEDI" DEL PROFILO, È UN REQUISITO OBBLIGATORIO?

No, il campo "decreto di riconoscimento della personalità giuridica" ed il relativo allegato sono campi facoltativi.

31. IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA IN QUALE CATEGORIA PUÒ ESSERE INSERITA LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MOSTRE, CONCERTI E SPETTACOLI?



La richiesta di contributo per mostre, concerti e spettacoli può essere inserita all'interno della categoria "Attività di diffusione culturale".

32. COSA SI INTENDE PER OPERE CONSULTABILI DA REMOTO?

Per opera consultabile da remoto si intende un testo scritto ovvero un film, un'opera musicale o anche periodici, per cui le moderne tecnologie consentono sia la fruizione on line, in diretta streaming ad accesso aperto che la fruizione tramite download del formato digitale (c.d. e-book) disponibile per un tempo limitato (es. 14 giorni) ovvero tramite risorse Open scaricabili e liberamente utilizzabili.

33. COME SI DEVE RENDICONTARE IL CONTRIBUTO RICEVUTO AI SENSI DELL'ART. 8, LEGGE N. 534/1996?

Il contributo annuale ex art. 8, legge n. 534/1996 ricevuto nell'anno 2020 deve essere rendicontato secondo la modalità "tradizionale", ossia presentando alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – Servizio II "Istituti culturali" la seguente documentazione:

- una relazione illustrativa delle attività svolte grazie al contributo ricevuto;
- la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute grazie al contributo ricevuto;
- generalità del rappresentante legale dell'Istituto che ha ricevuto il contributo.

Il termine per trasmettere la rendicontazione è di 6 mesi successivi alla data di erogazione del contributo da parte del Ministero della cultura.

Non occorre la firma digitale ma solo l'allegazione del documento di identità del titolare del contributo.

La documentazione va trasmessa esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: mbac-dg-eric.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Referenti:

Simone De Felice (simone.defelice@beniculturali.it)

Sara Ciampi (sara.ciampi@beniculturali.it)

Per quanto concerne il contributo ricevuto nell'anno 2021, esso va rendicontato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica accessibile dal sito <https://www.istitutidgeric.beniculturali.it>.

Data di aggiornamento: 3 settembre 2021